

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Il "**Titolo V**" del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, disciplina il "**Sistema di indicatori di risultati semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio**".

In particolare, l'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, come innanzi richiamato, prevede che:

- le "...amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati...";
- il "**Piano**" illustra "...il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti...";
- al fine di "...assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione deve inserire nel proprio "**Piano**"...".

L'articolo 23 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce, a sua volta, che:

- con "...Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio...";
- con "...il medesimo Decreto sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle predette linee guida...".

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, come innanzi richiamato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 sono state definite le "...linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio...".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 stabilisce, tra l'altro, che:

- con "...*appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, di intesa con il Ministero della Economia e delle Finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio...*";
- eventuali "...*aggiornamenti delle linee guida potranno essere adottati mediante appositi Decreti del Ministro della Funzione Pubblica, di intesa con il Ministro della Economia e delle Finanze...*".

Ciò premesso, è necessario far presente che, a tutt'oggi, il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha emanato alcuna Direttiva, Circolare o altro tipo di atto, analogo o simile, che contenga le istruzioni tecniche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012, né, tanto meno, ha predisposto i modelli da utilizzare per la redazione del "***Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio***" e per il loro monitoraggio.

Peraltro, neanche il Ministero della Università e della Ricerca, nella sua qualità di Dicastero Vigilante degli Enti Pubblici di Ricerca e, quindi, anche dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***", ha finora definito un "***Sistema minimo di indicatori di risultati***", comune ai predetti Enti, ai fini della predisposizione del "***Piano***" più volte citato.

Alla luce delle considerazioni finora svolte, l'Ente, al momento, non è oggettivamente nelle condizioni di predisporre il "***Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio***" ed è quindi impossibilitato a dare attuazione alle disposizioni normative innanzi richiamate.